



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 12/06/2021

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROPOSTA PRELIMINARE DI FUSIONE DI LGH S.P.A. IN A2A S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 22 DELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP DEL 4 MARZO 2016

L'anno 2021, addì dodici del mese di Giugno alle ore 09:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GIOSI GIANLUCA	P	
2	BASSI JACOPO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	MOMBELLI PIETRO	P	
5	DI GENNARO VALENTINA		AG
6	ROSSI GIANANTONIO		AG
7	ACERBI ANNA	P	
8	BOTTI MARIA MADDALENA	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	PEDRINI SANTE	P	
11	BASSI MARCELLO	P	
12	SOCCINI DEBORA	P	

N	NOME	P	A
13	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
14	COTI ZELATI EMANUELE	P	
15	STELLA TIZIANA	P	
16	ZUCCHI ENRICO	P	
17	AGAZZI ANTONIO	P	
18	ZANIBELLI LAURA MARIA	P	
19	BERETTA SIMONE	P	
20	AGAZZI ANDREA FILIPPO	P	
21	FILIPPONI TIZIANO	P	
22	DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA	P	
23	BERGAMI ANDREA		AG
24	DRAGHETTI MANUEL	P in video conferenza	

Sono presenti gli Assessori:

NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, FONTANA CINZIA MARIA

Sono nominati scrutatori:

VAILATI EUGENIO, LOPOPOLO FRANCESCO, FILIPPONI TIZIANO

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Crema, per il tramite di Cremasca Servizi s.r.l., partecipa al 25,68% nel capitale sociale di SCRP S.p.A. in liquidazione ed al 35% nel capitale di SCS s.r.l., il cui restante 65% è detenuto da SCRP S.p.A. in liquidazione;
- SCS s.r.l. partecipa al capitale sociale di LGH S.p.A. con il 4,433%, a fronte dell'originaria partecipazione pari al 9,047%;
- con Delibera CC n. 19/2015, del 19/12/2015, esaminata l'offerta vincolante e relativi allegati, datata 09/11/2015, in allora formulata da A2A S.p.A, recante la proposta di partnership operativa e societaria tra la società proponente ed LGH S.p.A., secondo la formula della c.d. «Multiutility dei Territori», il Consiglio Comunale di Crema approvava l'operazione di integrazione tra LHG e A2A ed, in particolare, stabiliva di *“approvare la prosecuzione delle trattative con A2A sulla base dell'Offerta (ivi comprese le allegate linee guida del piano industriale) e l'auspicabile sottoscrizione tra i Soci LGH e A2A di accordi ritenuti soddisfacenti tra le parti”* e, *“per l'effetto, di conferire mandato all'Amministratore Unico di Cremasca Servizi s.r.l., e al Sindaco, con facoltà di eventuale delega”*, di esprimere *“nelle opportune sedi assembleari, e, subordinatamente alla definizione di accordi contrattuali ritenuti soddisfacenti tra le parti, voto favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'operazione”*;
- in coerenza con la predetta offerta di A2A e gli indirizzi deliberati dagli enti territoriali di riferimento, i c.d. «soci territoriali» di LGH, ovvero le società A.E.M. - Azienda Energetica Municipale Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., COGEME – Servizi Pubblici Locali S.p.A., ASTEM S.p.A. e Società Cremasca Servizi (SCS) S.r.l. hanno negoziato e sottoscritto, il 04/03/2016, il documento contrattuale denominato «Accordo di partnership», recante la disciplina della partnership industriale e societaria con particolare riguardo:
 - all'ingresso di A2A nel capitale sociale di LGH, per una quota del 51% acquisita dai cinque soci territoriali, di cui il 58,25% mediante versamento di corrispettivo in danaro ed il 41,75% mediante trasferimento di azioni A2A (per una valorizzazione complessiva di € 113.297.686,00, fatti salvi l'aggiustamento del prezzo, i meccanismi di Earn-In ed Earn-Out e conguaglio – artt. 2-7);
 - alle regole di corporate governance (competenze e quorum dell'organo amministrativo e dell'assemblea, istituzione del «Comitato Territorio», disposizioni per il caso di stallo, previsioni specifiche sulle c.d. «SOB» società operative di business (artt. 8-17);
 - a limiti e modalità del trasferimento delle partecipazioni (artt. 18-21);
 - all'evoluzione della partnership (art. 22);

- alla durata – di 4 anni dall'esecuzione dell'accordo e comunque fino al termine delle procedure di evoluzione di partnership – delle pattuizioni dall'art. 8 all'art. 22 dell'Accordo (art. 23);
- dichiarazioni, garanzie e clausole di indennizzo;

- in particolare, *“nello spirito di perseguimento dell'integrazione e di rafforzamento della partnership tra le Parti meglio espresso nelle precedenti Premesse D, E, F e H”* (ove, in quest'ultima, i soggetti firmatari hanno sancito il comune intendimento di *“continuare a esplorare, approfondire e valutare forme più intense di aggregazione tra il Partner Maggioritario e la Società”*), all'art. 22 si è individuata nella fusione per incorporazione di LGH in A2A la naturale evoluzione della partnership, con l'impegno di A2A a sottoporre ai soci territoriali una proposta entro 60 giorni lavorativi dal terzo anniversario dell'esecuzione dell'Accordo (04/08/2016), rimessa all'esame ed all'espressione di un preliminare riscontro positivo da parte di una soglia qualificata dei predetti soci territoriali (altrimenti definiti «Partner Minoritari»);

- la portata della richiamata previsione appare ancor più eloquente alla luce della lettera I delle premesse dell'Accordo di partnership, laddove si è significativamente concordato che *“il momento costitutivo dell'aggregazione industriale in oggetto, che si realizzerà attraverso l'ingresso di A2A nel capitale sociale di LGH, si pone quale prima e necessaria fase di un percorso che, nelle intenzioni delle Parti, e fermo quanto previsto in merito dal presente Contratto, darà inizio a un processo di valutazione delle Parti in merito all'evoluzione della partnership e potrà portare – ove ne ricorrano tutti i presupposti – alla fusione per incorporazione della Società nel Partner Maggioritario”*, nonché affermato che *“le Parti riconoscono e concordano di dare rilievo prioritario all'ipotesi di fusione di LGH in A2A, che – nei termini e alle condizioni meglio indicati di seguito nel presente Contratto – ricorrendone i presupposti, si pone quale epilogo prioritario e preferenziale del percorso di partnership avviato con l'ingresso di A2A nel capitale sociale di LGH a fronte della corresponsione ai Partner Minoritari di un corrispettivo costituito, in parte, da Azioni A2A”*;

- solo in caso di mancato completamento, per qualsivoglia motivo, della fusione A2A-LGH entro e non oltre 10 mesi dal predetto terzo anniversario, e quindi subordinatamente all'esito negativo del percorso di fusione, l'art. 22 dell'Accordo ha previsto una serie di ulteriori possibili evoluzioni, stabilite, in ordine di priorità:

- nella discussione, valutazione e rinnovo delle pattuizioni parasociali;
- in caso di mancato rinnovo dei patti parasociali, nella presentazione di una proposta d'acquisto delle partecipazioni dei soci territoriali da parte di A2A (eventualmente subordinata all'espletamento di una procedura competitiva, se imposta dalla legge vigente, ma in tal caso con previsione del diritto di prelazione di A2A ovvero del diritto di covendita al terzo aggiudicatario);

- in caso di mancata presentazione od accettazione della proposta d'acquisto di A2A, nel diritto dei soci territoriali di presentare, solo congiuntamente, una proposta di riacquisto della partecipazione di A2A;
 - in caso di mancata presentazione della proposta di riacquisto della partecipazione di A2A, nell'adozione di nuovi patti parasociali che abbiano l'effetto di superare il controllo societario di A2A ed estromettere LGH dal relativo perimetro di consolidamento;
- con delibera del 27/07/2016, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha autorizzato l'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 287/1990, alle condizioni indicate dallo stesso provvedimento;
- l'Accordo è stato successivamente modificato il 16/03/2016, il 21/04/2016, il 27/05/2016, il 07/07/2016, il 04/08/2016 (data del «closing», ovvero di esecuzione dell'accordo), l'08/03/2017, il 09/05/2019 ed 12/05/2020);
- l'accordo integrativo del 2019 - oggetto di presa d'atto e mandato all'espressione del voto di approvazione nelle competenti sedi assembleari, a mezzo di deliberazione n. 37, del 15/05/2019, del Consiglio Comunale di Crema – oltre alla revisione delle pattuizioni in materia di Earn-In, Earn-Out, conguagli e indennizzi specifici, ha comportato la posticipazione della durata dell'Accordo al 04/08/2022 (ovvero, se precedente, alla data di efficacia della fusione A2A-LGH o del completamento delle altre procedure dell'art. 22 dell'Accordo), nonché al 4/8/2021 della data di avvio del percorso di fusione, con facoltà riconosciuta ai soci territoriali (rappresentanti almeno l'85% del capitale minoritario) di richiedere l'avvio anticipato del percorso entro il 30/09/2020 (termine poi prorogato al 31/12/2020);
- in conformità all'art. 6.3 del suddetto accordo integrativo del 2019, a seguito della richiesta debitamente presentata dai soci territoriali, compresa SCS s.r.l., con nota del 16/04/2021, tenuto conto dei dati economici al 31/12/2020, dei piani industriali di A2A ed LGH per il decennio 2021/2030, A2A ha formulato la proposta di rapporto di cambio ai fini della fusione per incorporazione, quantificato in 0,947 azioni A2A per ogni azioni LGH, implicante l'attribuzione ai soci territoriali del 2,75% del capitale sociale di A2A e precisamente:
- dello 0,85% ad AEM Cremona S.p.A.;
 - dello 0,85% a Cogeme S.p.A.;
 - dello 0,44% ad ASM Pavia S.p.A.;
 - dello 0,36% ad Astem S.p.A.;
 - e dello 0,25% ad SCS s.r.l.,
- parte mediante azioni proprie possedute da A2A, parte con azioni A2A di nuova emissione;
- con nota del 30/04/2021, avente ad oggetto “*accordo di risoluzione e patti*”, sulla scorta dei colloqui intercorsi tra le Parti, A2A ha formulato una proposta di accordo così articolata:

- risoluzione consensuale degli accordi in essere tra A2A e i soci territoriali, con effetto dalla data di efficacia della fusione, con superamento degli impegni e obblighi assunti con gli accordi in precedenza conclusi e quindi liberazione dai potenziali esborsi connessi alla richiesta (attuale o potenziale) di adempimento di diritti, facoltà, garanzie ed altre pretese, anche se azionati anteriormente alla risoluzione consensuale, nonché rinuncia reciproca, definitiva ed irrevocabile, a contestazioni e pretese di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria, connesse, dipendenti o derivate, riferite e/o riferibili a quanto previsto dagli accordi intercorsi e risolti, con rinuncia pure ad ogni azione o domanda presente o futura;
- impegno a proporre all'assemblea dei soci di LGH la distribuzione parziale di riserve disponibili di LGH, per non meno di € 16.082.000 (sedecimilionottanduemila), considerato che la distribuzione straordinaria è un elemento essenziale per la formazione del valore di concambio condiviso tra le parti;
- impegno ad incrementare l'importo delle riserve oggetto distribuzione tra i soci, qualora la soddisfazione del concambio avvenga con azioni proprie e ciò comporti una riduzione del valore economico di A2A, fermo la complessiva percentuale del 2,75% riconosciuta ai soci territoriali, sulla base di un concambio massimo di 0,928 azioni A2A per ogni azione LGH;
- a seguito della fusione ed entro il 31/12/2021, impegno di A2A a costituire una fondazione senza scopo di lucro (Fondazione LGH), operante nei territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano, supportata da A2A con programmi triennali e mediante allocazione di risorse finanziarie, con sede in Cremona, governata da un C.d.A. di 7 membri, dei quali 2 nominati da A2A e 5 nominati congiuntamente dai 5 già soci territoriali di LGH (con presidente individuato da A2A), avente quali finalità la promozione della ricerca, dello studio ed approfondimento, nonché valorizzazione, di temi e progetti coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, orientati alla promozione di approfondimenti storico-culturali in ambito energetico, ambientale, agricolo, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, al sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle bioenergie, alla contribuzione allo sviluppo di progetti in ambito smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili, al finanziamento di borse di studio, progetti di ricerca, liberalità negli ambiti di elezione;
- mantenimento, per almeno 24 mesi, nelle attuali sedi sociali, delle «SOB» LD Reti s.r.l. (Lodi), Linea Gestioni s.r.l. (Crema), Linea Ambiente s.r.l. (Rovato) e Linea Green S.p.A. (Cremona), ferma la loro piena integrazione nelle business unit di riferimento e nelle relative organizzazioni del gruppo A2A, con l'ulteriore impegno di mantenere, in capo a Linea Green, il ruolo di veicolo societario dedicato alle bioenergie e, più in generale, ad attività collegate alla transizione ecologica nei territori di riferimento dei già soci territoriali;
- mantenimento, per un periodo di 36 mesi, del Comitato Territorio, al fine di dare prioritaria attenzione ai territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano nello svolgimento dei servizi da parte di A2A, con la previsione che il Comitato sia

formato da 7 componenti (2 nominati da A2A, 5 nominati congiuntamente dai già soci territoriali, presidente indicato da A2A), con attribuzione al Comitato di funzioni istruttorie, consultive e propositive nell'esame delle iniziative di A2A con riferimento ai servizi gestiti nei territori di cui sopra;

- parallelamente all'avvio del percorso di fusione, i soci territoriali, già firmatari del subpatto per l'esercizio congiunto delle prerogative attribuite dall'Accordo di partnership, hanno fra di essi negoziato uno schema di patto parasociale *“allo scopo di preservare e rafforzare la propria identità di società legate ai territori di appartenenza, nonché di promuovere e tutelare al meglio gli interessi dei propri territori di riferimento nell'ambito della compagine sociale di A2A”*, con il quale, per la durata triennale ammessa dall'art. 2341bis c.c., salvo rinnovo, si intende disciplinare:

- l'introduzione di limiti alla circolazione delle azioni detenute dai soci pattisti (sindacato di blocco e prelazione);
- l'istituzione di un comitato dei soci pattisti per l'esercizio congiunto del voto nelle assemblee di A2A e l'espressione di candidature a cariche societarie;
- l'adesione al patto di altri soci di A2A, di regola subordinata alla natura di soggetto partecipato in via prevalente da soggetti pubblici.

DATO ATTO che:

- la fusione per incorporazione di LGH in A2A si configura quale naturale evoluzione di un progetto unitario di alleanza industriale e societaria avviato nel corso del 2016, posto che l'Accordo di partnership e gli atti deliberativi approvati a monte, tra cui la citata delibera consiliare n. 19/2015, già delineavano il percorso di progressiva integrazione operativa preparatorio alla fusione, al tempo stesso tutelando la posizione dei soci territoriali, e dunque pure di SCS s.r.l. quale esponente degli interessi del Comune di Crema e del Cremasco, con la previsione dei già illustrati scenari di evoluzioni alternative, nel caso di insoddisfacente andamento del percorso di integrazione e/o di esito negativo del successivo percorso di fusione;

- come emerge dalla documentazione allegata alla presente deliberazione, ed in particolare, dalla *“Documentazione a supporto del processo di fusione”*, del 04/05/2021, nonché dalla presentazione della proposta di fusione redatta a cura di SCS s.r.l., gli obiettivi che l'accordo di partnership mirava a realizzare sono stati in larga parte conseguiti; tra questi vanno annoverati:

- il mantenimento e lo sviluppo delle società operative di business, ed in specie, per Crema e il Cremasco, di Linea Gestioni s.r.l.;
- la capacità di finanziamento degli investimenti nell'innovazione (mediamente nell'ordine di 40/50 milioni di euro annui);

- il riassetto di società del gruppo LGH che generavano perdite o comunque criticità legate al peso degli investimenti necessari od ai rischi delle dinamiche concorrenziali (fusione per incorporazione di Linea Com in A2A Smart City, fusione per incorporazione di Linea Più in A2A Energie, deconsolidamento di Lomellina Energia con il passaggio dall'80% al 35,72% del capitale di Linea Ambiente S.p.A. per effetto dell'aumento di capitale sostenuto da A2A Ambiente, necessario per finanziare il potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Parona);
- l'incremento della redditività e dei dividendi di LGH;
- l'accrescimento del valore patrimoniale delle partecipazioni dei soci territoriali, incrementato di circa di 100 milioni di euro, come si evince dalla valorizzazione del 49% del capitale di LGH risultante dalla proposta di concambio formulata da A2A;

- sotto altro profilo, le possibili evoluzioni alternative alla fusione (e comunque attivabili solo in caso di esito infruttuoso di tale primario percorso) appaiono recessive, poiché non idonee al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, rispetto alla fusione, e ciò con riguardo agli aspetti economici, gestionali e strategici:

- dal **punto di vista economico**, in disparte della congrua valorizzazione delle partecipazioni, confortata dal parere di congruità di Equita SIM S.p.A., acquisito da AEM Cremona anche ad uso degli altri soci territoriali di LGH, la fusione consentirebbe agli stessi soci territoriali di beneficiare della nettamente maggior redditività attesa per A2A (come risultante dalla predetta "*Documentazione a supporto del processo di fusione*"), nonché, in virtù della connessa proposta di "*accordo modificativo e patti*", di poter ricevere un cospicuo dividendo straordinario nel corrente anno, malgrado la chiusura in perdita di LGH dell'esercizio 2020 (dividendo che, per SCS s.r.l., sarebbe quantificabile in almeno € 712.915 al lordo della tassazione applicabile), oltre che di poter azzerare i rischi afferenti agli impegni di indennizzo a vario titolo contemplati dall'Accordo di partnership, che, con riferimento alla sola SCS s.r.l., hanno comportato ad oggi il prudentiale accantonamento di € 784.317 quale Fondo Rischi Earn-In;
- **sul piano gestionale**, la progressiva e virtuosa integrazione operativa finora compiuta renderebbe irragionevole e illogico l'avvio di un percorso in senso inverso, specie alla luce della centralizzazione, in capo ad A2A, delle strutture «Affari Legali e Societari», «Compliance e Risk Management», «Regulatory Affairs», «Internal Audit», «Property Management», «Facility e Space Planning» e «Gestione Flotte», oltre che delle già riferite operazioni straordinarie che hanno interessato Linea Com (incorporata in A2A Smart City), Linea Più (incorporata in A2A Energia) e Lomellina Energia (deconsolidata per effetto della discesa dall'80% al 35,72% della quota di Linea Ambiente e del passaggio del controllo ad A2A Ambiente);

- **sul piano strategico:**

- gli impegni assunti da A2A nell'ambito della proposta preliminare di fusione consentirebbero ai soci territoriali di continuare a promuovere e concertare le politiche operative e di investimento nei rispettivi territori, con la salvaguardia del ruolo delle società operative di business, tra le quali Linea Gestioni, e l'importante riconoscimento a Linea Green del ruolo di veicolo per le iniziative nel campo delle bioenergie, ovvero un settore ed una filiera strategici nella promozione dell'innovazione e crescita economica del Cremasco, per di più incluse tra gli obiettivi della fondazione (Fondazione LGH), che A2A si impegna a costituire e finanziare;
- parimenti sul piano strategico, gli impegni assunti da A2A nell'ambito della fusione riconoscerebbero ad SCS s.r.l., quale esponente di Crema e del Cremasco, pari dignità rispetto agli altri soci territoriali, malgrado il ben minore peso azionario (mantenimento della società operativa di business - Linea Gestioni s.r.l. - nella sede attuale di Crema, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio; riconoscimento del diritto, al pari degli altri soci territoriali, di nominare un membro nel CdA della costituenda Fondazione, nonché nel Comitato Territorio);
- il processo di integrazione industriale avviato nel 2016 nella prospettiva della "*Multiutility dei Territori*" è frutto di una coesione territoriale finalizzata a garantire sinergie operative e di investimento tese al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini; sicché, a fronte dei positivi risultati già raggiunti e dei processi virtuosi avviati, risulterebbe oggi contrario all'interesse pubblico interrompere il progetto di cooperazione con gli altri soci territoriali così smentendone la *ratio* e la vocazione originaria;

CONSIDERATO, inoltre, che alla luce della già citata documentazione, nonché dall'esame dei risultati di bilancio degli esercizi successivi all'avvio della partnership, compreso l'anno 2020 (chiuso con una perdita di € 21.246.927, provocata da svalutazioni conseguenti ad accantonamenti prudenzialmente effettuati Linea Ambiente s.r.l.), emergono, da un lato, il conseguimento degli obiettivi alla base e perseguiti attraverso il percorso di progressiva integrazione (mantenimento dell'identità delle imprese esistenti nei territori di elezione, salvaguardia dei livelli occupazionali, incremento della capacità di investimento, efficientamento nell'erogazione dei servizi a rete), dall'altro, le obiettive crescenti difficoltà del mantenimento di LGH, quale gruppo societario autonomo, a sé stante, non organicamente inserito in una realtà più strutturata e solida sul piano economico, patrimoniale, finanziario e industriale, con maggiore capacità di affrontare le crescenti tensioni del mercato concorrenziale e le altrettanto incrementate difficoltà operative in settori, come quello del trattamento e smaltimento rifiuti, che richiedono grandi capacità di investimento e di assorbimento di criticità gestionali;

RITENUTO che, con riferimento alla specifica situazione del Comune di Crema, non trovi diretta applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 175/2016, recante il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, in quanto la partecipazione in LGH non è qualificabile né come «diretta» (il Comune non è azionista di LGH), né come «indiretta», considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione indiretta richiede che l'amministrazione pubblica detenga la partecipazione per il tramite di una società soggetta al suo controllo e che, ai sensi della lettera b), dello stesso art. 2, per «controllo» si intende *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile”*, con la precisazione che *“il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge, statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;

CONSIDERATO infatti che:

- il Comune di Crema, per il tramite di Cremasca Servizi s.r.l., è socio al 25,68% di SCRP S.p.A. in liquidazione, la quale, a sua volta, è socia al 65% di SCS s.r.l., del cui capitale il Comune di Crema detiene il restante 35% sempre per il tramite di Cremasca Servizi s.r.l.;
- non sussistono maggioranze qualificate a livello statutario;
- non sono stati stipulati patti parasociali né in SCRP né in SCS;
- non sono stati conclusi accordi orizzontali di diritto pubblico, parimenti aventi ad oggetto l'esercizio del controllo su SCRP e/o SCS;
- il Comune di Crema non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, né di SCRP, né di SCS;
- il Comune di Crema non dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante sempre nell'assemblea ordinaria, né di SCRP, né di SCS;
- il Comune di Crema non vanta un diritto di veto sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, né di SCRP, né di SCS;

RILEVATO come siffatte valutazioni trovino conforto in ripetuti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, che hanno escluso che, pur a fronte di una compagine a maggioranza o totalità pubblica, si configuri il «controllo pubblico», ai sensi del D.Lgs. 175/2016, allorquando nessuno dei soci pubblici disponga delle maggioranze richieste dall'art. 2359 c.c. e, comunque, non risultino norme di legge, statuarie o di patti parasociali idonee a dar luogo al controllo societario in senso codicistico, ovvero secondo l'ulteriore modalità ammessa dal D.Lgs. 175/2016 e vale a dire il potere di veto riconosciuto ad ogni singola amministrazione socia diretta o indiretta (cfr. Corte Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera 29/01/2021, n. 18; TAR Emilia Romagna-Bologna, 28/12/2020, n. 858; Corte Conti, Sezioni Riunite, 04/07/2019, n. 17; Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 22/05/2019, n. 16; TAR Marche, 11/11/2019, n. 695; TAR Lazio-Roma, 19/04/2019, n. 5118);

RITENUTO come l'operazione oggetto della presente deliberazione non appaia assoggettabile al T.U. Partecipate, avuto riguardo alla connotazione di A2A ed LGH, rispettivamente, quale «società quotata» e quale «società controllata da società quotata», entrambe soggette all'applicazione del

D.Lgs. 175/2016 *“solo se espressamente previsto”*, secondo l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 5, Decreto cit., fermo restando che ai sensi del precedente comma 3 dello stesso art. 1 *“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*;

CONSIDERATO che, in disparte dai predetti rilievi sull'ambito di applicazione del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (in ragione delle nozioni e conseguente regime giuridico delle partecipazioni indirette e delle società quotate e controllate da quotate), la fusione, quale modalità di integrazione tra preesistenti organismi societari controllati o comunque partecipati da amministrazioni pubbliche, non risulta espressamente disciplinata dallo stesso D.Lgs. 175/2016, salvo che con riferimento ai possibili contenuti dei piani di riassetto da adottarsi nell'ambito della revisione (ordinaria e straordinaria) delle partecipazioni societarie, di cui agli artt. 20 e 24, D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che, ove la fusione sia intesa quale modalità di ingresso nella compagine sociale di società già costituite, il riferimento normativo sia rinvenibile nell'art. 8 del D.Lgs. 175/2016, in materia di *“acquisto di partecipazioni in società già costituite”*, esclusa invece l'applicabilità dell'art. 10, in materia di *“alienazione di partecipazioni sociali”*, poiché la fusione non comporta la dismissione della partecipazione, bensì la modificazione soggettiva della società partecipata, con la successione universale della società incorporante, nella quale prosegue il rapporto sociale, fermo restando che ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 175/2016, le previsioni dello stesso articolo sono applicabili all'acquisto di partecipazioni in società quotate (e dunque pure in società controllate da quotate, per via dell'estensione del regime delle prime, di cui all'art. 1, comma 5, cit.) unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio da parte dell'amministrazione pubblica;

RITENUTO che

- la fusione tra LGH ed A2A suggelli il già illustrato, virtuoso, percorso di progressiva integrazione operativa e societaria, con ciò superando i rilievi mossi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 172, del 21/02/2018, fermo il carattere non vincolante di tale atto, come riconosciuto dalla sentenza 21/10/2019, n. 12068, del TAR Lazio-Roma, passata in giudicato;
- in particolare, l'operazione di fusione supera le possibili contestazioni sul ruolo di A2A, quale socio operativo asseritamente investito della gestione dei servizi pubblici affidati alle società del gruppo LGH, ancorché non selezionato con gara, dato che la fusione, quale evoluzione naturale della partnership, sancisce il coinvolgimento dei soci territoriali e, a monte, delle amministrazioni locali socie, nella più ampia compagine societaria di A2A, consolidando, con l'integrazione delle holding societarie e dell'organizzazione dei servizi gestiti, il progetto di «Multiutility dei Territori», peraltro con la salvaguardia del ruolo strategico, riconosciuto ai già soci territoriali, nella promozione e concertazione delle politiche operative e investimento all'interno del confermato «Comitato del Territorio», nonché il mantenimento delle società operative di business, nell'ottica della prossimità e valorizzazione territoriale, perseguite anche dall'intervento della costituenda Fondazione, il cui ambito di azione, come

precedentemente rilevato, sarà orientato, tra l'altro, alla promozione di approfondimenti storico-culturali in ambito energetico, ambientale, agricolo, alla valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio, al sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle bioenergie, alla contribuzione allo sviluppo di progetti in ambito smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili, al finanziamento di borse di studio, progetti di ricerca, liberalità negli ambiti di elezione;

- l'operazione di fusione appare oltremodo confortata dalle ancor oggi dirimenti considerazioni a suo tempo svolte dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nell'ordinanza 01/04/2005, n. 1610, ove si è affermato che:

- *“con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”;*
- *“tale integrazione dei servizi può realizzarsi sia mediante un accordo istituzionale di tipo pubblicistico (unione e/o consorzio di comuni ecc.) sia mediante l'uso degli strumenti negoziali privatistici, adoperati previa adozione degli atti (quali la delibera a contrarre e/o a stipulare un negozio) che evidenzino l'interesse pubblico sottostante all'intera operazione”;*
- *“le delibere dei singoli comuni delle società fondate sono sufficienti alla realizzazione dello scopo perseguito”;*
- *“il ricorso alla fusione, nelle circostanze concrete, trattandosi di operazione che coinvolge una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico con capitale privato flottante, non sembra comportare alcun previo obbligo di gara”;*
- *“ritenuto che, in ipotesi del genere, l'affidamento dei servizi implicato dalla fusione assume carattere neutro rispetto al mercato, salve successive gare per le scelte di altri soci”;*

- invero, l'operazione di fusione tra LGH ed A2A rispecchia i sopra riportati rilievi, in quanto:

- prevede l'integrazione delle società, con ingresso dei soci territoriali, tra cui SCS s.r.l., nella compagine sociale di A2A;
- si attua mediante lo strumento privatistico della fusione per incorporazione, peraltro ad esito di un percorso di partnership operativa e societaria che ha già comportato l'integrazione di funzioni organizzative e la razionalizzazione di talune società operative in un'ottica di condiviso efficientamento economico ed industriale;
- la presente delibera dà analiticamente conto della rispondenza al pubblico interesse dell'operazione di fusione;
- al pari dell'Accordo di partnership, anche l'operazione di fusione non implica l'affidamento di servizi, ed in particolare, per quanto attiene Crema, resta confermato che i servizi svolti da società del gruppo LGH-A2A lo sono per effetto dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (servizi ambientali aggiudicati con gara a Linea Gestioni s.r.l.) oppure in virtù di una proroga disposta dalla legge (la prosecuzione fino all'aggiudicazione della gara d'ambito della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in cui è subentrata LD Reti s.r.l.) ovvero, ancora, su un piano paritetico, di libero

mercato, con riguardo al teleriscaldamento (operato da Linea Green S.p.A. in una porzione del territorio comunale, in assenza di privativa od esclusiva);

RILEVATO, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 27, comma 2bis, D.Lgs. 175/2016, *“Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*, in forza del cui primo periodo *“L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste”*, ove per procedure trasparenti possono ragionevolmente intendersi i depositi e le pubblicazioni previsti dagli artt. 2501ter, 2501septies, 2502bis e 2504, nonché le pubblicazioni agli albi pretori e sui siti internet istituzionali delle delibere assunte dagli organi deliberativi delle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO, infine, che:

- dalle esposte premesse, anche alla luce delle considerazioni riportate nei documenti allegati e parte integrante della presente deliberazione, si evince la rispondenza dell'operazione di fusione, e quindi della prosecuzione del rapporto sociale all'interno della compagine societaria di A2A, ai criteri fissati dall'art. 5, D.Lgs. 175/2016, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, fermo restando che, per quanto riferito, la partecipazione in LGH non costituisce «partecipazione indiretta» del Comune di Crema e che, sia A2A che LGH rientrano nel campo della specifica disciplina delle società quotate;
- in particolare, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali, l'integrazione societaria comporta il consolidamento di A2A quale fulcro del progetto di *«Multiutility dei Territori»*, cui SCS s.r.l. parteciperà quale presidio degli interessi di Crema e del Cremasco nell'erogazione dei servizi a vario titolo gestiti sul territorio, nonché di soggetto promotore di nuove iniziative di sviluppo locale, con precipuo riferimento al settore delle bioenergie, fermo restando che ai sensi dell'art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, *“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)”*;
- con riguardo alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria, le considerazioni sopra esposte denotano una serie di significativi e cospicui vantaggi economici rispetto agli scenari alternativi alla fusione, i quali appaiono peraltro oltremodo recessivi anche

alla luce dell'interesse pubblico all'ingresso nella compagine societaria di A2A, nonché all'esercizio delle speciali prerogative che A2A si è impegnata a riconoscere nella proposta di "accordo di risoluzione e patti";

- l'operazione di fusione non implica un intervento finanziario non compatibile con le norme dei trattati europei ed in specie con la disciplina in materia di aiuti di stato alle imprese, poiché non comporta alcuna erogazione a favore di A2A od LGH, né l'affidamento di appalti o concessioni di servizi, lavori o forniture o del godimento di beni pubblici;

CONSIDERATO che lo Statuto di Cremasca Servizi s.r.l., all'art. 17, prevede che l'organo amministrativo debba essere previamente autorizzato dal Comune di Crema, tra l'altro, all'espressione del voto della società negli organi di enti o istituzioni partecipate;

RITENUTO che dell'espressione dell'indirizzo sull'operazione di fusione tra LGH ed A2A debba essere opportunamente investito il Consiglio Comunale, in quanto l'operazione si inserisce nel quadro del processo di razionalizzazione societaria avviato con deliberazione consiliare 85/2013 e successivamente aggiornato e modificato in sede di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societaria del Comune di Crema;

CONSIDERATO che alla luce delle motivazioni sopra analiticamente esposte, sia opportuno conferire mandato all'Amministratore Unico di Cremasca Servizi s.r.l. e al Sindaco, con facoltà di eventuale delega, affinché esprimano, nelle competenti sedi, i voti ed i consensi necessari alla tempestiva adesione alla proposta preliminare di fusione ed alla connessa proposta di accordi di risoluzione e patti formulate da A2A ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo del 04/03/2016, come integrato dall'Accordo modificativo del 2019, nonché al compimento dei successivi atti richiesti dalla normativa applicabile all'operazione di fusione;

RITENUTO che sia parimenti opportuno esprimere l'indirizzo favorevole alla conclusione del patto parasociale tra i già soci territoriali di LGH, di cui allo schema allegato alla presente deliberazione, con mandato all'Amministratore Unico di Cremasca Servizi s.r.l. ed al Sindaco, a porre in essere gli atti a tal fine necessari;

PRESO atto che le sopra riferite motivazioni giuridiche trovano ampio conforto e conferma nel parere rilasciato il 07/06/2021, da PwC Tax and Legal Services – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, su richiesta di SCS s.r.l., avente ad oggetto "Proposta di fusione per incorporazione di LGH in A2A";

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) n. 3;

VISTO lo Statuto di Cremasca Servizi s.r.l.;

VISTO lo Statuto di LGH S.p.A.;

VISTO lo Statuto di A2A S.p.A.;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI, ove ritenuti applicabili, gli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9, D.Lgs. 175/2016

VISTO l'esito della votazione, effettuata per alzata di mano:

(durante la discussione hanno lasciato la seduta i Consiglieri Coti Zelati, Draghetti, Beretta)

voti favorevoli: n.13

voti contrari: n. //

Astenuti: n. 6 (Agazzi Antonio, Zanibelli, Agazzi Andrea, Filipponi, Dimartino, Zucchi)

DELIBERA

1. di RICHIAMARE e APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di ESPRIMERE l'indirizzo per l'accettazione della proposta preliminare di fusione per incorporazione di Linea Group Holding LGH S.p.A. in A2A S.p.A., nei termini di cui all'allegata documentazione, di seguito richiamata, quale parte integrante della presente deliberazione:

- proposta preliminare di fusione A2A-LGH, del 16/04/2021;
- proposta di accordo di risoluzione e patti, del 30/04/2021;
- schema patto parasociale tra i già soci territoriali di LGH;
- documentazione a supporto del processo di fusione, del 04/05/2021;
- percorso di sviluppo ed il focus sulle bioenergie, del 04/05/2021;
- presentazione della proposta di fusione LGH-A2A a cura di SCS s.r.l.;
- parere di congruità finanziaria della proposta di rapporti di concambio tra azioni LGH e A2A, rilasciato da Equita SIM S.p.A. il 18/05/2021;
- estratto piano industriale 2021-2030 del gruppo LGH;
- piano strategico 2021-2030 di A2A;
- parere rilasciato da PwC Tax and Legal Services – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

3. di DARE MANDATO all'Amministratore Unico di Cremasca Servizi s.r.l. e al Sindaco, con facoltà di eventuale delega, affinché esprimano, nelle competenti sedi, i voti ed i consensi necessari alla tempestiva adesione alla proposta preliminare di fusione ed alla connessa proposta di accordi di risoluzione e patti formulate da A2A ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo del 04/03/2016, come integrato dall'Accordo modificativo del 2019, nonché al compimento dei successivi atti richiesti dalla normativa applicabile all'operazione di fusione, subordinatamente alla conferma - nella relazione redatta dagli esperti di cui all'art. 2501sexies c.c. - del valore di concambio tra le azioni LGH ed A2A, come risultante dalla proposta preliminare di fusione A2A-LGH, del 16/04/2021, nonché dalla proposta di accordo di risoluzione e patti, del 30/04/2021;

4. di DARE MANDATO all'Amministratore Unico di Cremasca Servizi s.r.l. ed al Sindaco, a porre in essere gli atti a tal fine necessari alla conclusione del patto parasociale tra i già soci territoriali di LGH,

di cui all'allegato schema, al quale potranno essere apportate le necessarie variazioni di contenuto non sostanziale e comunque giudicate soddisfacenti nell'interesse delle parti;

5. di DARE ATTO che degli indirizzi assunti con la presente deliberazione verrà dato conto nella delibera annuale di ricognizione delle partecipazioni societarie che verrà adottata nel corso del corrente anno e sarà oggetto di trasmissione alla Corte dei Conti;

6. di DARE ATTO che sarà sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale il preventivo assenso al compimento di atti non già contemplati, conseguenti o comunque riconducibili agli indirizzi assunti con la presente deliberazione o che comportino o presuppongano una modifica sostanziale degli stessi;

7. di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Gianluca Giossi

IL Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)